

TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE EX ART. 1 CO. 125 L. 124/2017

I soggetti di cui all'articolo 1, comma 125 e ss, della L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), **fra i quali le imprese non tenute al deposito del bilancio ordinario al Registro imprese**, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno¹, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generali e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di un proprio sito internet la suddetta pubblicazione può avvenire sul portale dell'associazione di categoria di appartenenza (co. 125-quinquies).

PROSPETTO DELL'IMPRESA

Denominazione: TECNO CAR OSTIGLIA S.A.S. di Franceschetti Marco e C.

Sede: OSTIGLIA (MN) via dell'Industria n. 11

p.iva: 01579080209

Associata ad Apindustria Confimi Mantova www.apindustria.mn.it

Per gli studi di Stato e gli aiuti contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) si rinvia alle informazioni presenti all'indirizzo www.rna.gov.it, sezione trasparenza aiuti individuali, consultabili attraverso la ricerca con il codice fiscale della società scrivente. Per quanto non risultante dal R.N.A. si evidenzia che l'impresa scrivente ha fruito dei seguenti benefici.

Soggetto erogante	Aiuto ricevuto	Causale	Data incasso
AGENZIA DELLE ENTRATE	3.896,00	ESONERO VERSAMENTO ACCONTO IRAP 2020	30/06/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE	6.735,00	CONTR. A FONDO PERDUTO art. 25 D.L. 34/2020	07/07/2020
AGENZIA DELLE ENTRATE	6.409,00	CREDITO D'IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI	28/12/2020
INPS	8.063,57	ESONERO CONTRIBUTIVO	2020

Il prospetto sarà pubblicato sul sito www.apindustria.mn.it dal .../.../...

Timbro e firma del rappresentante

Tecno Car Ostiglia s.a.s.
Via dell'Industria, 11
46035 OSTIGLIA (MN)

¹ a partire dal 1° gennaio 2020 (comma 125-ter primo periodo) l'inosservanza degli obblighi informativi comporta:

(a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000.

(b) la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; in tal caso (secondo periodo comma cit) decorre 90 gg dalla contestazione senza che sia avvenuta la pubblicazione e il pagamento della sanzione di cui al punto precedente, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per l'anno 2021 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° luglio 2022 (termine dapprima previsto al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies D.L. 5272021 e successivamente differito al 1° luglio 2022 dalla legge n. 16/2022 di conversione del D.L. 228/2021, come previsto dall'articolo 1 comma 28-ter).

Per l'anno 2022 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies D.L. 228/2021 introdotto dalla legge n. 16 di conversione